

ALLEGATO A

**Lr 25/1999 art.4 ter lettera c
e regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualita'" DGR n.1190/2020**

CRITERI PER LA STESURA DEI PIANI DI CONTROLLO

FASE DI PRODUZIONE

PREMESSA

Il presente documento, fatto salvo quanto stabilito dalla legge regionale 25/1999 e dal regolamento d'uso del marchio di certificazione, individua i criteri per la redazione dei piani di controllo, da parte della competente struttura regionale.

I piani di controllo riportano l'insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dai disciplinari di produzione integrata (DPI), le possibili situazioni di non conformità, la gravità delle stesse e le conseguenze sulla certificazione. I piani di controllo sono applicati dagli Organismi di Controllo (OdC) nella propria attività.

A seguito della certificazione di conformità i prodotti possono essere contraddistinti con lo specifico marchio di cui alla l.r. n. 25/1999 e al Regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" approvato con il d.p.g.r. 31 agosto 2020, n. 1190.

Definizioni:

Organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo. (Lr 25/99 art.3 comma 1 lettera d);

Autocontrollo: attività di riscontro e documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare, sia sulle materie prime e sui mezzi tecnici in ingresso, sia durante tutto il processo produttivo, sia sulle fasi successive alla produzione/trasformazione, fino alla vendita; sono altresì considerate attività di autocontrollo quelle esercitate dai concessionari costituiti in forme associate sugli associati stessi. (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera f)

Controllo: attività di riscontro, attuata prima, durante e dopo il processo produttivo, esercitata dagli organismi di controllo nei confronti dei concessionari, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare di riferimento; (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera g) del regolamento d'uso del marchio)

Piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI). (Lr 25/99 art.3 comma 1 lettera e)

Non conformità (NC): violazioni al regolamento d'uso, ai disciplinari di produzione (DPI) e agli atti conseguenti. (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera r)

Azione correttiva: ogni azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità alla l.r. .25/1999, al regolamento d'uso del marchio, ai disciplinari di produzione e agli atti conseguenti. (DGR n.1190/2020 art.2 comma 1 lettera s)

UEC (Unità elementare di coltivazione): superficie interessata da una determinata coltura tenendo conto della varietà o del carattere orografico e ambientale dell'area, è individuata dal concessionario e su di essa si effettuano i controlli della fase di produzione.

Lotto: insieme di unità di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore ai sensi degli dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»).

1. Criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo

I disciplinari di produzione integrata (DPI) devono essere applicati a livello di azienda o coltura.

L'attività di controllo è svolta a livello di Unità Elementare di Coltivazione (UEC) dalla stessa

UEC si possono ottenere più lotti di prodotto finale.

Le attività di controllo sui concessionari sono svolte dagli OdC iscritti nell'apposito elenco regionale (L.r. 25/1999 art.4bis).

L'OdC verifica le condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione ai fini del rilascio della prima certificazione di conformità e per l'iscrizione del richiedente all'elenco regionale dei concessionari (art.10 regolamento regionale)

L'attività di controllo sul concessionario avviene mediante verifiche documentali e/o in loco, e accerta:

1. il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'adesione al sistema Agriqualità;
2. il rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione integrata di riferimento;
3. l'espletamento delle attività di autocontrollo;
4. il rispetto delle modalità d'uso del marchio.

Attività di controllo sulla singola azienda

L'OdC effettua:

1. almeno una visita annuale sul 100% dei concessionari. Tale verifica riguarda la conformità aziendale e tutte le colture per le quali è richiesta la certificazione;
2. un'analisi multiresiduale, sul 100% dei concessionari, su un campione di prodotto o altra matrice per almeno una delle colture per le quali si richiede la certificazione;
3. ulteriori analisi multiresiduali su almeno il 5% delle aziende già sottoposte a controllo.

L'OdC può prevedere il prelievo di un campione da sottoporre ad analisi in un momento successivo al controllo in loco, in coerenza con uno specifico piano esecutivo.

L'esito dell'analisi chimica completa la procedura di verifica di conformità con emissione del relativo certificato di conformità.

Ulteriori visite ispettive e analisi chimiche potranno essere effettuate in caso di sospetto o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

L'OdC deve dare evidenza dell'attività di controllo e dell'esito della stessa.

Attività di controllo su impresa associate

Il concessionario del marchio in caso di impresa associata deve garantire una gestione separata delle attività e delle produzioni degli associati che operano nel sistema Agriqualità da quelli che non aderiscono alla certificazione. Il concessionario è responsabile delle condotte degli aderenti in relazione anche ad usi impropri del marchio.

L'OdC effettua:

1. la verifica che tutti gli associati siano sottoposti all'autocontrollo (art.13 del regolamento d'uso del marchio);
2. la verifica annuale presso la \sqrt del numero delle aziende associate;
3. l'analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice per almeno una delle colture per le quali si richiede la certificazione nell'ambito del campione di aziende soggette al controllo annuale.

L'OdC può prevedere il prelievo di un campione da sottoporre ad analisi in un momento successivo al controllo in loco, in coerenza con uno specifico piano esecutivo.

L'esito dell'analisi chimica completa la procedura di verifica con emissione del relativo certificato di conformità.

Ulteriori visite ispettive e analisi chimiche potranno essere effettuate in caso venissero riscontrate incongruenze in merito alla gestione dell'autocontrollo o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'OdC si applicano le stesse modalità di controllo e gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole.

La certificazione viene rilasciata al concessionario per la produzione che viene commercializzata direttamente.

Gli associati del concessionario, inseriti nel regime di autocontrollo gestito dal concessionario stesso, possono chiedere l'autorizzazione a commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto certificati.

L'OdC deve dare evidenza dell'attività di controllo e dell'esito della stessa.

L'OdC deve verificare, inoltre, che il 100% delle imprese associate nell'anno precedente è stata sottoposta ad attività di autocontrollo (evidenza documentale).

In caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell'impresa associata si applicano le seguenti disposizioni:

- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% è prevista la sospensione annuale dell'uso del marchio dell'impresa associata;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% per due anni si determina la revoca dell'uso del marchio all'impresa associata;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è > 90% ed < al 100% per una annualità va fatto l'adeguamento entro l'annata successiva sospendendo l'uso del marchio per l'annualità in corso alle aziende non soggette ad autocontrollo;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è > 90% ed < al 100% per due annualità si determina la revoca all'uso del marchio dell'impresa associata.

2. Contenuto del piano di controllo

Il piano di controllo riporta:

- a) le fasi del processo di certificazione;
- b) gli obblighi stabiliti dai disciplinari di produzione integrata con richiamo anche alla normativa vigente pertinente alle fasi produttive del processo e le deroghe;
- c) eventuali note esplicative;
- d) la tipologia di controllo che può essere documentale e/o ispettiva in loco;
- e) la frequenza del controllo da parte dell'OdC distinta in caso di azienda singola e associata.
- f) il livello di gravità delle violazioni che generano una Non Conformità (NC);
- g) i casi di sospensione della certificazione;
- h) i casi di revoca della certificazione o della concessione.

3. Non conformità e loro gestione

Il mancato rispetto della normativa relativa all'uso del marchio e degli obblighi previsti dal disciplinare di riferimento genera delle non conformità (NC) che determinano l'adozione di provvedimenti con eventuali azioni correttive, fino alla revoca della concessione all'uso del marchio.

Le non conformità possono essere rilevate sia dal concessionario (impresa associata) sugli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'OdC oltre che dalle Autorità competenti per la vigilanza.

Tutte le NC rilevate devono essere adeguatamente trattate.

Per la gestione delle NC rilevate in autocontrollo si rinvia al regolamento d'uso del marchio "Agriqualità" di cui alla DGR n.1990/2020.

Le NC rilevate dall'OdC si classificano in lievi, medie e gravi in base al livello di gravità

stimata nel pregiudicare lo stato di conformità del processo di certificazione, ad esse si attribuisce un punteggio rispettivamente pari a:

- NC lieve - gravità livello 1
- NC media - gravità livello 2
- NC grave - gravità livello 3

Qualora le stesse NC, vengano ripetute nelle due annualità di controllo successive, il punteggio relativo viene raddoppiato.

La gestione delle non conformità accertate nella fase di coltivazione sono gestite separatamente da quelle eventualmente accertate nelle fasi successive alla raccolta.

Viene applicata la gravità bassa (punteggio 1) alle non conformità relative agli impegni inseriti nel DPI che non trovano corrispondenza nel Piano di controllo approvato dalla competente struttura regionale.

3.1. Gestione NC Impresa singola

In presenza di più NC nella stessa verifica annuale la sommatoria dei punteggi attribuiti alle stesse, in base alla gravità, determina l'adozione di provvedimenti di cui alla seguente casistica:

a) sospensione della certificazione a livello aziendale: è disposta quando nell'applicazione del piano di controllo si rilevano:

- 5 NC gravi anche su lotti differenti;
- NC lievi medie e gravi riscontrate nella stessa annata agraria di controllo per un punteggio pari alla somma dei livelli di gravità ≥ 20 . La somma dei punteggi viene calcolata moltiplicando il numero di NC per il livello di gravità.

In caso di recidiva nell'arco di tre anni si ha l'esclusione dell'azienda dal Sistema di certificazione con la revoca della concessione del marchio.

b) revoca della certificazione a livello di UEC o lotto è disposta quando si rilevano:

- 1 NC grave che determina la revoca nei casi individuati nel Piano di Controllo
- NC lievi, medie e gravi riscontrate nella stessa annata agraria di controllo per un punteggio pari alla somma dei livelli di gravità ≥ 10 . La somma dei punteggi viene calcolata moltiplicando il numero di NC per il livello di gravità; in questo caso può essere presente 1 sola NC grave.

Qualora le stesse non conformità (stesso codice della fase di processo) dovessero ripetersi a carico dell'UEC o dei lotti che hanno origine sulle UEC precedentemente revocate, il punteggio di demerito si raddoppia.

3.2. Gestione NC Imprese associate

Le NC rilevate nelle imprese associate facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'OdC sono gestite secondo quanto previsto al paragrafo 3.1.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sulle aziende estratte a campione si possono verificare le seguenti casistiche:

- a) non conformità grave riscontrata su un numero $>$ al 10% delle aziende controllate:
- I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione (la verifica ulteriore si esegue nello stesso anno di commercializzazione);
 - II. sospensione dell'impresa associata concessionario dal processo di certificazione se considerando l'insieme dei due campioni permane lo stesso rapporto di NC;

- b) non conformità grave riscontrata su un numero > al 25 % delle aziende controllate:
- I. sospensione dell'impresa associata concessionario dal processo di certificazione;
 - II. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione:
 - i. non conformità grave > 10 % del campione - sospensione dell'impresa associata concessionaria dal sistema;
 - ii. non conformità grave sul campione > 25% delle aziende controllate – revoca della concessione all'uso del marchio;
- c) non conformità lievi, medie e gravi su un numero > al 25 % delle aziende controllate, le NC gravi devono interessare un numero < al 10% del 25% delle aziende controllate:
- :
- I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;
 - II. sospensione dell'impresa associata concessionario dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC;
 - III. nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l'OdC dispone la revoca del concessionario dal Sistema Agriqualità.

In caso di sospensione o di revoca all'uso del marchio, a carico di un'impresa associata, le singole imprese associate che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere la adesione al Sistema Agriqualità possono richiedere entro 15 gg, dalla notifica del relativo provvedimento di esclusione, la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro OdC; l'OdC verificherà le condizioni di rispetto del DPI confermando, se del caso, la continuità dell'adesione al Sistema Agriqualità.

3.3. Gestione NC relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC

Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC da parte dell'operatore che ha ricevuto il servizio di verifica di conformità determina una NC grave.

Tale NC comporta la sospensione dell'operatore stesso. L'OdC, alla scadenza del termine stabilito nel rapporto contrattuale per il pagamento dei corrispettivi dovuti, invia all'operatore un preavviso di sospensione. Nel caso in cui l'operatore non adempisse al pagamento entro 15 giorni dalla notifica, l'OdC procederà con la sospensione e ne darà comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale (vedere regolamento art.16) che provvederà alla segnalazione sull'elenco regionale dei concessionari.

Nel caso di sospensione dell'impresa associata per la non conformità grave relativa al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, i singoli operatori aderenti, non direttamente causa della sospensione, potranno comunque aderire al sistema Agriqualità in forma singola o in una nuova forma associata senza subire le conseguenze della sospensione.